

APPELLO DEL P.M. AVVERSO LA SENTENZA IN DATA 9/6/1973 CON LA QUALE LA CORTE D'ASSISE DI IMPERIA ASSOLVEVA QUARANTA GIOVANNI DALL'IMPUTAZIONE DI CUI ALL'ART. 266 C.P. PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.

M O T I V I.

La impugnata sentenza ha, fra l'altro, affermato che occorre accertare quale sia l'effettivo contenuto dell'opera abbandonata sulla nave per poter poi stabilire se nell'opera medesima si rinvenivano o meno affermazioni o riferimenti apertamente istigativi e lesivi del bene giuridico che la norma di cui all'art. 266 C.P. tutela.

La motivazione prosegue riportando che la suddetta indagine sul contenuto dell'opuscolo deve rettamete essere limitata all'esame dell'opera in generale e nel suo complesso, mancando nel capo d'imputazione ogni riferimento agli specifici passi dell'opuscolo costituenti la addebitata istigazione e conseguentemente comportando la genericità del capo d'imputazione la impossibilità di procedere alla deliberazione di singoli passi intorno ai quali il rappresentante del P.M. ha nella sua requisitoria dibattimentale formato la sua particolare attenzione ed attratto quella della Corte.

E la disamina dei due documenti rilevanti - la risposta di Don Milani all'ordine del giorno dei cappellani militari in congedo della Toscana, stigmatizzante l'obiezione di coscienza, e la auto difesa inviata dal predetto Don Milani al Tribunale Penale di Roma in occasione del processo a suo carico - porta la Corte d'Assise di Imperia ad affermare che la indagine deve concludersi, dal punto di vista esclusivamente giuridico, in maniera negativa per l'accusa.

Dopodiché la sentenza passa ad enunciare apoditticamente - ossia prescindendo da qualsiasi approfondita analisi del contenuto dei due scritti in nome della presunta "genericità" del capo d'imputazione - che non possono la trattazione, l'informazione e la divulgazione della problematica sull'obiezione di coscienza ritenersi eversive e disgregatrici delle Forze Armate e della posizione costituzionale che ad esse giustamente riconosce l'ordinamento democratico repubblicano italiano e come tali ricadenti sotto la sanzione repressiva di cui all'art. 266 C.P.-

Conclude pertanto la sentenza con l'assoluzione del QUARANTA perché il fatto non costituisce reato, asserendo testualmente che la soluzione propugnata dall'accusa si tramuterebbe in una illecita repressione di quella libertà di espressione di opinioni che la Corte Costituzionale ha ritenuto non solo perfettamente lecita ma addirittura garantita nel nostro ordinamento.

Questo, in succinto, il ragionamento seguito dai Giudici per pervenire alla sua decisione.

Orbene il P.M. insorge avverso tale pericolosa soluzione in base a vario ordine di considerazioni, che saranno partitamente esposte in singoli capitoli.

~~~~~

Anzitutto si duole l'appellante che, in un caso giudiziario di delicatezza tale da non poter sfuggire nemmeno ai disattenti, si sia affrontato il problema della responsabilità penale del giovane QUARANTA senza minimamente porre il quesito circa i presupposti materiali e la reale fisionomia della norma sanzionatrice in questione.

Il reato previsto dall'art. 266 C.P. nella analisi della più accreditata dottrina è un reato di pericolo presunto, giacché l'art. 266 presume in via assoluta la possibilità di un pregiudizio per l'interesse tutelato, escludendo ogni indagine circa la sussistenza concreta di tale pericolo (a parte il fatto che, come



vedremo, tale pericolo sussisteva in concreto).

Soggetto passivo del delitto é lo stato italiano, come titolare del bene giuridico protetto con la norma in esame.

Anche una censura sovversiva dell'istituto militare, una propaganda antimilitarista, un articolo di giornale, un romanzo o altri componimenti letterarii contenenti idee contrarie all'interesse tutelato possono costituire istigazione quando l'agente se ne giovi per sobillare i militari, e il giudice ritenga che il mezzo sia idoneo a produrre l'effetto che la legge vuol evitare.

L'art. 266 prevede anzitutto il caso di chi istiga i militari a disobbedire alle leggi. E la disobbedienza istigata, costituisca o non costituisca per se stessa reato, può consistere sia in un'azione sia in una omissione.

Il delitto può inoltre commettersi istigando uno o più militari a violare i doveri della disciplina militare.

Questo andava premesso, ai fini del retto inquadramento della fattispecie, e lo ha ricordato l'appellante ai nuovi Giudici, in vista delle conseguenze che ne scaturiranno.

\*\*\*\*\*

Respinge fermamente l'appellante la censura di genericità che la sentenza impugnata ha rivolto al capo d'imputazione. Questo attribuisce al QUARANTA Giovanni il fatto - reato di avere, mediante diffusione di un opuscolo di Don Lorenzo MILANI, intitolato "L'obbedienza non é più una virtù" a bordo del cacciatorpediniere "Intrepido" della Marina da guerra Italiana, istigato i militari di quella unità a violare i doveri della disciplina militare od altri doveri inerenti al loro stato, commettendo il fatto pubblicamente, con il mezzo della stampa, in luogo pubblico od in presenza di più persone.

L'enunciazione ha seguito fedelmente il testo dell'art. 266 C.P. lasciando intendere implicitamente che lo strumento della perpe-

trazione del reato era il contenuto dell'opuscolo. Ora é evidente che per esprimere un sereno giudizio sulla idoneità o meno dell'opera ad istigare i militari occorreva valutare globalmente il suo contenuto, ma tenendo conto di quelle punte più aspramente polemiche che, in ipotesi, avrebbero potuto integrare un'attività disgregatrice delle Forze Armate.

Il P.M. lo ha fatto all'udienza - nella pratica impossibilità di riportare nel capo d'imputazione una decina di passi rilevanti - e la sentenza ha ritenuto di non scendere all'analisi dei passi stessi, mettendo di fatto in non cale l'affermazione secondo la quale il P.M. avrebbe "attratto" l'attenzione della Corte.

Confidando di essere più fortunato nel nuovo giudizio, si fa carico l'appellante di riesaminare qui i passi in questione.

Il primo elemento disgregatore e sobillatore nei confronti dei militari si reperisce nello scritto di Don MILANI (risposta ai cappellani militari della Toscana) laddove egli sostiene che "La parola Patria spesso non é che una scusa per credersi dispensati.....dallo scegliere, quando occorra, tra la Patria e valori più alti di lei"(!).

E subito dopo l'autore contrappone due articoli della Costituzione: art. 11: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli.....art.52: "La difesa della Patria é sacro dovere del cittadino".

Non dovrà sfuggire come il concetto di sacertà, fra tutti gli istituti presi in esame dalla Costituzione, é attribuito alla sola Patria, istituto evidentemente preminente sugli altri - come del resto à posto esplicitamente in evidenza la sentenza della Corte Costituzionale che ci interessa - e in ciò consiste la smontata a Don MILANI che su questa terra possano esistere valori "ben più alti" della Patria.

Nonché il cercare di accreditare tra i giovani militari, soldati o marinai che siano, con una sottile opera di erosione, il



principio che la Patria non é una cosa così elevata come si é detto fino ad ieri, e che esistono ben altri feticci degni di essere idolatrati al di sopra di essa, costituisce appunto un incitamento a disobbedire agli obblighi giuridici che dallo stato di militare derivano.

Più avanti si afferma testualmente: ".....I nostri figli rideranno del vostro concetto di Patria, così come tutti ridiamo della Patria borbonica. I nostri nipoti rideranno dell'Europa. Le divise dei soldati e dei cappelloni militari le vedranno solo nei musei."

Si insiste qui ancora sulla profanità e la precarietà del concetto di Patria, e si definisce risibile l'attaccamento a un territorio nazionale, alle sue tradizioni, alle sue origini storiche, al complesso di lacrime, di sangue e di sacrifici che caratterizza inevitabilmente la sua storia.

Certo dissacrare e demistificare é la moda degli ultimi anni, e lo scritto si colloca ottimamente al centro di una massiccia opera di dissacrazione, ma ciò non é consentibile, con riguardo all'art. 52 della Costituzione, nei confronti dell'art. 266 C.P. Andiamo avanti.

"Poi per grazia di Dio la nostra Patria perse l'ingiusta guerra che aveva scatenato. Le Patrie aggredite dalla nostra Patria riuscirono a ricacciare i nostri soldati. Certo dobbiamo rispettarli. Erano infelici contadini o operai trasformati in aggressori dall'obbedienza militare."

Si accenna qui ad un rispetto labiale, in realtà deploratore di ciò che hanno fatto, per disciplina, i soldati, e li si accusa praticamente di essere stati fedeli al regolamento di disciplina militare.

"Dispettiamo la sofferenza e la morte, ma davanti ai giovani che ci guardano non facciamo pericolose confusioni fra il bene e il male, fra la verità e l'errore, fra la morte di un aggressore e quella della sua vittima. Se volete diciamo: preghiamo per quegli infelici che, avvelenati senza loro colpa da una propaganda

d'odio si san sacrificati per il solo malinteso ideale di Patria calpestando senza avvedersene ogni altro Mobile ideale umano". Qui attraverso il cosiddetto "malinteso ideale di Patria" si opera una disgregatrice critica dei valori di obbedienza, di onore militare, di attaccamento ai propri colori, e poiché non si può diventare, almeno expressis verbis, blasfemi e vilipendiati, si dice che vanno rispettati (a parole, s'intende) ma nella sostanza li si condanna PERCHE' HANNO OBBEDITO, stracciando così, nella pratica, tutti i regolamenti militari e il Codice Penale militare.

Più avanti, nella "lettera ai Giudici", si trovano pure espressioni caratterizzanti, che si inquadrano nella vera e propria istigazione a disobbedire alle leggi:

Vedasi:

".....Posso solo dir loro (ai miei ragazzi) che essi dovranno tenere in tale amore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giunte (cioè quando sono la forza del debole). Quando invece vedranno che non sono giuste (cioè quando sanzionano il sopruso del forte) essi dovranno battersi perché siano cambiate."

Ed afferma Don MILANI che questa tecnica di amore costruttivo per la legge l'ha imparata insieme ai ragazzi "mentre leggevano il Critone".

L'appellante si è chiesto più volte perché mai l'autore, nella ricerca di esemplificazione, abbia scelto proprio il Critone che è l'esempio a contrariis per eccellenza, la fattispecie che soppesca addirittura la teoria di Don MILANI, e che sostiene (2000 anni fa!) che la legge va rispettata sempre e soprattutto quando essa ha l'apparenza di ingiusta! A questo punto tanto era contraria la critica del P.M. che i difensori del QUARANTA hanno ammesso lealmente i "notevoli limiti culturali" dell'autore mentre la sentenza impugnata, ritenendo la cosa altamente saggia, ha preferito non occuparsi dei risvolti letterari e storici, rimanendo ancorata - così almeno si afferma - agli aspetti strettamente tecnico-giuridici. Ma, chiede l'appellante ai Giudici del



## PROCURA DELLA REPUBBLICA - IMPERIA

secondo grado, si può completamente prescindere dall'orchestrazione storica (o anti-storica) e morale di uno scritto allorché si deve necessariamente indagare sull'elemento psicologico del reato che si asserisce derivato dalla diffusione dello scritto medesimo?

Afferma ancora Don MILANI:

"Anche la Patria è una creatura cioè qualcosa di meno di Dio, cioè un idolo se la si adora. Io penso che non si può dar vita per qualcosa di meno di Dio.

Dio....."

A questo punto - bisogna rilevarlo, l'istigazione a disobbedire alle leggi e ai doveri del proprio stato, rivolta ai militari d'una nave della Marina Militare, diventa scoperta e corposa, acquista un'evidenza macroscopica sol che si rifletta che, ammesso e non concessa la difettosità e la vetustà delle altre leggi, l'affermazione urta frontalmente - e l'impatto non può essere che un roto - contro il disposto dell'art. 52 della Costituzione.

Infatti il sostenere, davanti a dei militari che hanno prestato il relativo giuramento, la non doverosità, in caso di bisogno, dell'olocausto della loro vita integra luminosamente, a sommerso avviso dell'appellante, il reato di cui all'art. 266 C.P.-

E mi dice ancora:

"In quanto a me, io ai miei ragazzi insegno <sup>che</sup> le frontiere sono concetti superati. Quando scrivevamo la lettera incriminata abbiamo visto che i nostri paletti di confine sono stati sempre in viaggio. E ciò che seguita a cambiar di posto secondo il capriccio delle fortune militari non può esser dogma di fede né civile né religiosa....."

Orto questa gravissima affermazione non tiene minimamente conto del più volte citato art. 52 della Costituzione, il quale - contrariamente alla posizione assunta da Don MILANI - si è occupato gelosamente dei cippi confinarri e dei "paletti" (la terminologia spregiativa è evidente) perché recita: "LA DIFESA DELLA PA-

TRIA E' SACRO DOVERE DEL CITTADINO".

E allora come mai l'autore più oltre afferma: "Ai miei montanari insegno ad avere più <sup>in</sup> onore la Costituzione e i patti che la loro Patria ha firmato, che gli ordini opposti d'un generale?" Discobedendo forse, per demistificare tutto, anche alla Costituzione che Don MILANI avrebbe avuto, secondo la sentenza impugnata, in sommo onore?

Ma se queste sono le realtà del processo si può disinvoltamente e apoditticamente parlare di inidoneità ad istigare i militari? Con una sorta di malizia sorniona gli editori dell'opuscolo hanno riportato quale ultimo documento, anche nelle edizioni del 1969, la sentenza in data 15/2/1966 del Tribunale di Roma, con la quale Don Lorenzo MILANI e Luca PAVOLINI, direttore della rivista "Rinascita", ove la lettera aperta del sacerdote era stata pubblicata, venivano assolti dall'imputazione di cui agli artt. 110, 414 u.p. in relazione alla prima parte dell'art. 266 ult. p. n° 1) C.P. e 21 L. 8/2/1948 n° 47 perché il fatto non costituisce reato.

Così facendo essi hanno accreditato presso gli sprovveduti, i faziosi e i disinformati la versione che questo fosse il suggello, ovviamente trionfalistico per Don MILANI, dell'intera vicenda giudiziaria.

Ma non è così. In data 28/10/1967 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della citata sentenza del Tribunale, appellata dal P.M., dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di cui all'art. 414 u.c. C.P. a carico del MILANI essendo il reato estinto per morte del reo e dichiarava il PAVOLINI colpevole del delitto di cui all'art. 414 ult. c. C.P. in relazione all'art. 57 C.P., così modificata la rubrica, e lo condannava, in concorso di circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione col beneficio della sospensione condizionale. Ora non rileva ai nostri fini la condanna in se stessa, fondata sull'accertamento di un'apologia di reato, giacché l'istituto dell'obiezione di coscienza ha trovato una sua disciplina legislativa nel dicembre scorso. Ma è assai interessante, per contro, la



## PROCURA DELLA REPUBBLICA - IMPERIA

motivazione fatta propria dalla Corte d'Appello di Roma, di cui qui si riporta la parte essenziale:

".....Occorre precisare che il MILANI non ha esaltato i promotori della non violenza, della pace e fratellanza universale, ma ha esaltato coloro che hanno violato la legge, il che in definitiva si risolve nell'esaltare il reato, perché i due concetti sono legati indissolubilmente tra loro, essendo inconcepibile che con l'esaltare, per esempio, i ladri non si esalti implicitamente il delitto di furto."

"Altro vizio di ragionamento logico-giuridico si riscontra in quella parte in cui si legge che lo scritto deve essere esaminato nel suo complesso, alla luce dello spirito che lo anima e delle intenzioni del suo autore, e non va frantumato nelle singole espressioni verbali di cui si compone, specie se determinate si vogliono isolare dal resto delle espressioni al solo scopo di dimostrare la natura apologetica".

"Il primo rilievo da porre è che, quanto meno, il Tribunale è stato costretto a riconoscere il valore sintomatico di alcune frasi, ma, a parte la considerazione su cui fra breve si ritornerà, che il prodotto ragionamento è, tra l'altro, inficiato dall'errore di confondere il concetto di dolo con quello di fine, anche quando il Tribunale nelle sue argomentazioni, la Corte osserva che proprio ponendo in relazione particolari espressioni verbali a tutto il contenuto polemico della pubblicazione, si deve pervenire alla conclusione che scopo di essa è stato quello non di dimostrare una idea e di sottolineare la esigenza della modifica della legge riguardante la obbligatorietà del servizio militare, ma quello di esaltare e lodare coloro che "molti ammirano", che "obiettando, difesero maggiormente" (di quelli che combatterono) la Patria e l'onore della Patria", che, "coraggiosi sono finiti in carcere per fare come S. Pietro, che "sono dei profeti, il luogo dei quali è la prigione", ma non è bello star dalla parte di chi ce li tiene, che "che per colpa loro, in Italia non hanno altra scelta che di servire la Patria oziando in prigione" per

PROCURA DELLA REPUBBLICA - IMPERIA

qui "se non si vuole onorare la loro sofferenza" é meglio tacere".

Da tali espressioni, di indubbia esaltazione di coloro che avevano già violato la legge dello Stato nessun approfondito esame è riportato il Tribunale, omettendo così di spiegare quale maggiore attività di quella esposta doveva essere posta in essere per fare l'apologia dei disertori, dei renitenti di leva, di coloro che hanno commesso fatti di disobbedienza militare".

Se poi le predette espressioni vengono collegate a tutto il concetto della pubblicazione, si deve rilevare come esse non sono il corollario di una dissertazione che lo stesso Tribunale ha, sotto altro aspetto, ritenuto contra jus (perché, a suo parere, nei fatti dovrebbero ravvisarsi gli estremi del delitto di vilipendio delle Forze Armate), ma é tutta la dissertazione che é il corollario di dette espressioni, perché serve a maggiormente esaltare l'operato degli obiettori di coscienza, giustificandolo alla luce di una valutazione della storia d'Italia rappresentata con tale eversiva faziosità (tutte le guerre compiute dall'Italia in questi ultimi cento anni sarebbero state di aggressione, esclusa quella partigiana) da rendere evidente che ben altri erano gli impulsi dello scrittore e ben diversi gli scopi che la pubblicazione si prefiggeva, in quanto la manifestazione del pensiero non appare affatto pertinente all'idea dell'obiezione di coscienza, in sé e per sé considerata, ma é indirizzata a far sorgere il pericolo che individui di scarsa cultura, non dotati di facoltà critiche sufficienti a rilevare l'insidia dialettica che si nasconde nello scritto, possano ripetere le azioni criminali compiute dagli obiettori di coscienza, che vengono esaltati da una luce di martirio sino a porli persino alla pari di S. Pietro".

Questo lungo passo della sentenza della Corte d'Appello di Roma è ritenuto di riportare l'appellante, allo scopo di evidenziare come lo scritto di Don MILANI sia tutt'altro che asettico e



PROCURA DELLA REPUBBLICA - IMPERIA

ad infinitum, in cospetto del Codice Penale, come la sentenza impugnata mostra di ritenere.

\*\*\*\*\*

Si è parlato dell'istigazione di militari a disobbedire alle leggi come di reato di pericolo presunto. Ma nella fattispecie il pericolo fu concreto. Al riguardo basta rifarsi agli scarni atti di causa. Allorché il sottocapo BONELLI Sesto, richiamato dalla signora PASQUINI Maria e guardatosi attorno si avvide di un libretto dalla copertina gialla posato, anzi accartocciato tra la pedana del barcarizzo ed una paratia (non é in luogo "recondito", non é un recesso della stiva) volle rendersi conto del suo contenuto. Perciò si portò nel locale mensa dell'equipaggio e sfogliò sommariamente il libretto. Così - sono sue parole testuali - si rese subito conto che il suo contenuto era antimilitarista, che propugnava la soppressione delle Forze Armate e faceva opera di propaganda contro le stesse. Ma allora, prima di impegolarsi nell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, non dovrebbe il Giudice, di qualsiasi grado esso sia, porre l'attenzione sulla reazione avuta dai destinatari o dal destinatario della pubblicazione?

Come reagì il sottocapo M.A./PC BONELLI Sesto, imbarcato sul cacciatorpediniere "Intrepido"? In modo energico e sdegnoso poiché si sentì sobillato nei confronti di tutto l'ordinamento nell'ambito del quale militava. Tanto é vero che si rivolse immediatamente all'ufficiale di ispezione che stava a poppa della nave, e denunciò il fatto.

Anche questa circostanza precisa, di fatto, non può essere sottaciuta nel convengo di elementi che si ergono contro il QUARANTA Giovanni e ne postulano la condanna.

\*\*\*\*\*

La difesa dell'imputato ha abilmente sostenuto la tesi, in qualche modo recepita dalla Corte, che l'attività del QUARANTA fu modestissima, essendoci essa limitata a doporre l'opuscolo accan-

PROCURA DELLA REPUBBLICA - IMPERIA

toccato sulla tolda dell'"Intrepido", mentre ai fini eventuali dell'integrazione del reato in questione, a parte s'intende l'idoneità dello strumento, sarebbe necessitato un "quid pluris". La tesi é indubbiamente suggestiva, perché ponè l'accento sull'anonimato apparente del comportamento dell'agente: la silenziosa, quasi spersonalizzata deposizione di uno scritto, opera di persona diversa da quella dell'imputato. Onde la battuta altrettanto suggestiva: fate pure il processo a Don MILANI, peraltro già assolto dal Tribunale di Roma, ma che c'entra in tutto questo il pacifista QUARANTA, che non ha aggiunto una parola, non si é rivolto ad un marinaio, non ha inviata nessuna diserta-  
re?

L'argomentazione, piuttosto semplicistica ad un attento esame, prescinde, a parte tutto, dalle stesse dichiarazioni dell'imputato. Questi ha detto al dibattimento, fra l'altro: "Lo scopo per cui io lasciai cadere l'opuscolo di Don MILANI sulla tolda dell'"Intrepido" era quello che tutti i cittadini - io ritengo - e in particolare i militari debbono essere informati e meditare, riflettere su alcuni problemi fondamentali, in particolare i problemi della pace e della guerra, la funzione delle strutture militari, della obiezione di coscienza e della responsabilità individuale di ciascuno di noi, di ogni uomo, riguardo all'uso della violenza contro altri uomini. Ritengo che il testo di Don MILANI sia lo strumento e l'occasione nello stesso tempo per questa riflessione, per questa meditazione.

Pertanto l'imputato identificava la propria azione con la strumentalizzazione dell'opuscolo di Don MILANI, e non si vede veramente come l'azione stessa, ritenuta valida dall'agente ai fini propostisi, dovesse essere integrata da un "quid pluris".

\*\*\*\*\*

L'appellante, a questo punto ritiene di avere investito della sua analisi tutti i punti essenziali del processo, esaminati



PROCURA DELLA REPUBBLICA - IMPERIA

in maniera sbrigativa dalla impugnata sentenza, e pertanto rassegna le proprie conclusioni alla Corte d'Assise d'Appello di Genova.

Se il concetto di sacertà é usato una sola volta dalla costituzione all'art. 52 e concerne la Patria, se sussistono valori - lo Stato, la solidarietà della comunità nel pericolo, il territorio patrio, il dovere del cittadino di difenderlo con la propria vita - tutelati dalla stessa Costituzione in maniera premiante rispetto ad altri valori pure tutelati, tutto ciò va posto sull'altra bilancia rispetto a quella portante il diritto (art. 21) di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Non si può, in nome della tutela di un valore per quanto elevato, obliterare altri valori che godono, per esplicita ammissione della Corte Costituzionale, di una tutela privilegiata.

Non deve essere consentito, in uno Stato di diritto, disgregare la compagine delle Forze Armate propalando la teorica <sup>della</sup> disobbedienza - o della non doverosità dell'obbedienza, intesa oggi ad usum delphini - fra i militari sui quali si appoggia la difesa esterna ed interna dello Stato medesimo.

In forza delle argomentazioni e delle osservazioni esposte, che vengono a confutare le tesi sostenute nella sentenza dei Giudici di Imperia, la posizione processuale del QUARANTA Giovanni dovrà essere riveduta ab imis e da questa indagine dovrà inovitabilmente scaturire l'affermazione della sua responsabilità. L'appellante, in nome dei principi e di ideali che trascendono la stessa persona del protagonista di questa vicenda giudiziaria, si affida fiducioso ai Giudici del secondo grado.

P.Q.M.

il P.M.

ch i e d e

che la Corte d'Assise di Appello di Genova, in riforma della sentenza in data 9/6/1973 della Corte d'Assise di Imperia ed in

PROCURA DELLA REPUBBLICA - IMPERIA

accoglimento del presente gravame ritualmente proposto,

d i c h i a r i

la penale responsabilità di QUARANTA Giovanni in ordine al reato in rubrica ascrittogli e lo condanni conseguentemente a congrua pena.

Imperia, li 20/7/73

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Dott. Antonio Penco Sost.)



DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20-7-1973 personalmente

dal Dott. Antonio Penco

CANCELLERIA